

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 12 MAGGIO 2015  
**272<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

Presidenza della Presidente  
**FINOCCHIARO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*Omissis*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(157) Laura BIANCONI. - Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato**

**- e petizione n. 849 ad essi attinente**

(Esame congiunto e rinvio)

La **PRESIDENTE** comunica che, in ordine alla questione di competenza, sollevata dalla 11<sup>a</sup> Commissione relativamente al disegno di legge n. **1870**, il Presidente del Senato ha confermato l'assegnazione, precedentemente disposta, alla Commissione affari costituzionali.

Il relatore **LEPRI (PD)** riferisce sul disegno di legge n. **1870**, che delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi per la disciplina del terzo settore. Come precisato all'articolo 1, il Terzo settore è costituito dal complesso degli enti privati finalizzati al perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e alla promozione e realizzazione di attività di interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, nonché attraverso forme di mutualità, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con le rispettive finalità statutarie. Sono quindi esclusi i sindacati, le associazioni di categoria e i partiti politici.

Sottolinea che la definizione poggia su quattro pilastri: le finalità solidaristiche e civiche, l'assenza di scopo di lucro e quindi la non distribuzione degli utili, il chiaro beneficio pubblico delle attività, l'utilità sociale indiscutibile dei settori in cui operare. Ritiene convincente tale definizione, a condizione di tener conto che, con l'espressione "finalità solidaristiche e civiche" non si intende limitare il raggio dei settori di attività di utilità sociale e che quindi anche comparti, quali ad esempio le attività sportive, culturali, di protezione civile e recupero ambientale, sono pienamente compatibili, laddove rispettose dei quattro aspetti richiamati. Tuttavia, a suo avviso, il testo complessivo presenta alcune incertezze circa l'appartenenza a pieno titolo dell'impresa sociale al terzo settore. In alcuni passaggi, infatti, sembra che si vogliano disciplinare due tipi di soggetti distinti, per quanto contigui. Ritiene opportuno chiarire, quindi, che le imprese sociali sono comprese entro il perimetro degli "enti privati" e che esse fanno indiscutibilmente parte a pieno titolo del Terzo settore. Occorre cioè fugare ogni dubbio sul fatto che le diverse previsioni che nel testo ricorrono e che sono indirizzate "agli enti di cui all'articolo 1" siano anche riferite all'impresa sociale. Ciò sembra evincersi dalla stessa definizione, in base alla quale le organizzazioni di terzo settore operano anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi. Al fine di evitare elusioni della norma, sarebbe opportuno escludere dal terzo settore anche gli enti collegati anche ai partiti politici, ai sindacati e alle associazioni di categoria, come ad esempio le fondazioni.

La delega si occupa di quattro oggetti: la revisione della disciplina in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone

giuridiche o non riconosciute; la costruzione e definizione di un codice del terzo settore; la revisione della disciplina in materia di impresa sociale e di servizio civile.

L'articolo 2 individua alcuni principi e criteri di carattere generale: garantire il più ampio esercizio della libertà di associazione; riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare prioritariamente la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali; assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti; semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica. Osserva, tuttavia, che l'attuale formulazione presenta uno squilibrio tra le organizzazioni di terzo settore che promuovono solidarietà e partecipazione civica e le organizzazioni a carattere imprenditoriale. Infatti, per le seconde si usa l'espressione "riconoscere e favorire", in luogo dell'altra "riconoscere e garantire". La prima locuzione appare più adeguata e quindi da estendere anche alle organizzazioni che non svolgono attività commerciali.

L'articolo 3 ha per oggetto la revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro. La delega in materia è finalizzata alla semplificazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e all'introduzione di obblighi di trasparenza e di informazione anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente. Ritiene utile inserire alcune previsioni relative alle fondazioni. Tale istituto ha avuto sviluppi particolarmente interessanti negli ultimi anni, soprattutto nella declinazione delle fondazioni di partecipazione e delle fondazioni di famiglia, per la protezione di soggetti deboli. A tale riguardo, precisa che nulla ostacola lo svolgimento, da parte delle fondazioni e delle associazioni, di attività stabile e prevalente d'impresa, anche senza assumere la forma dell'impresa sociale. Pertanto, correttamente, si applica la normativa dei libri V e VI del codice civile, a condizione che vi sia il divieto di distribuzione di utili. Propone, inoltre, di considerare, in una logica di semplificazione e di risparmio di costi e tempi, la possibilità di assegnare la procedura di riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni e delle fondazioni ai notai, analogamente a quanto accade per le società di capitali.

L'articolo 4 prevede i criteri per la redazione di un codice del terzo settore. Tra questi, occorre sottolineare l'individuazione delle attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del terzo settore, il cui svolgimento costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa; la definizione di forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate a principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori; la disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche; la revisione del sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni. Tale registro dovrà essere istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

A proposito del registro unico, ricorda che attualmente esiste il registro delle imprese, che non comporta costi aggiuntivi e che tra l'altro è già collegato telematicamente con gli studi notarili. È quindi opportuno valutare la possibilità di iscrivere le imprese sociali entro un'apposita sezione del registro delle imprese, insieme agli enti commerciali *no profit*, nonché di usare il registro degli enti e delle associazioni per gli enti senza personalità giuridica che non svolgono attività di impresa, con la possibilità che nel registro siano pubblicati tutti i dati salienti dell'organizzazione di terzo settore, quali le cariche sociali e i bilanci. Valuta eccessivamente prudente la formulazione di cui alla lettera *m*) del comma 1, che affronta il tema delle modalità di relazione tra enti pubblici e terzo settore. Infatti, la norma, forse a causa di recenti fatti di cronaca, risulta esclusivamente orientata a contrastare eventuali opacità o casi di impiego di fondi pubblici non sufficientemente motivati. Sebbene ciò sia pienamente condivisibile, ritiene opportuno non dimenticare il patrimonio di elaborazioni, nazionale e comunitario, ispirate al principio di cooperazione e collaborazione tra enti pubblici e del terzo settore che condividono le finalità di interesse generale.

Pertanto, ritiene che sia possibile valorizzare altri aspetti: il patrimonio giuridico che evidenzia forme di coprogettazione e la considerazione degli aspetti di qualità del servizio; le procedure sviluppate in questi anni a livello locale, che pongono in risalto il principio di cooperazione, più che quello di competizione; gli sviluppi della normativa comunitaria che, in particolare con la direttiva n. 24 del 2014, dedica un capo apposito agli affidamenti di servizi sociali. Ricorda, inoltre, che una parte significativa delle criticità che coinvolgono organizzazioni di terzo settore riguarda il

trattamento riservato a chi vi lavora, soprattutto laddove ciò avviene a seguito di affidamenti pubblici, a causa di una pluralità di contratti in essere. A suo avviso, tale situazione potrebbe essere contrastata, oltre che con procedure di affidamento che valorizzino adeguatamente gli aspetti di qualità, anche prevedendo l'applicazione di contratti collettivi siglati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che abbiano cioè superato una soglia minima di rappresentatività stabilita negli accordi interconfederali e differenziata a seconda che si tratti di organizzazione sindacale singola o associata con altre.

Con l'articolo 5, si delega il Governo a provvedere al riordino della disciplina vigente in materia di attività di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo la specificità e le tutele dello *status* di volontario all'interno degli enti del Terzo settore. Tra i principi e criteri di delega, è prevista anche la revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, affinché gli stessi siano promossi da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo degli enti del Terzo settore e per il sostegno di iniziative territoriali solidali. Il Governo è altresì delegato a prevedere un regime transitorio per la disciplina dello *status* giuridico delle società di mutuo soccorso, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'eventualità che intendano rinunciare alla natura di società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche. Si sofferma, quindi, sulla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5. A tale proposito, ritiene ragionevole valutare una riorganizzazione dei centri di servizio del volontariato che incida sulle attuali criticità. A tale riguardo, prefigura alcune soluzioni: si dovrebbe prevedere che tali centri assumano, come già specificato nel testo, una forma giuridica di terzo settore caratterizzata da un assetto democratico e che i criteri di accreditamento comprendano un numero minimo di soggetti associati, oltre alla possibilità di ingresso nella compagine associativa e nella *governance* delle organizzazioni che fruiscono dei servizi. Inoltre, si dovrebbero prevedere criteri democratici per la definizione della *governance*, l'impossibilità - per ciascuna organizzazione - di associarsi a più di un centro di servizio, il dimensionamento degli organi di controllo, a cui si dovrebbero attribuire le funzioni di accreditamento dei centri di servizio, nonché di concessione ai fruitori di *voucher* finalizzati al pagamento dei servizi presso i centri accreditati, sulla base della libera scelta delle organizzazioni fruitrici.

L'articolo 6 reca la delega per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale. In particolare, alla lettera a) del comma 1, si qualifica l'impresa sociale quale impresa privata con finalità d'interesse generale, avente come obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi, conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, che destina i propri utili prevalentemente al raggiungimento di obiettivi sociali e adotta modalità di gestione responsabili, trasparenti e che favoriscono il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle attività dell'impresa stessa. La lettera b) reca un ampliamento dei settori di attività di utilità sociale, mentre alla lettera c) si prevede l'acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi. La lettera d) stabilisce che le forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili siano assoggettate a condizioni e limiti massimi, differenziabili anche in base alla forma giuridica adottata dall'impresa, che assicurino in ogni caso la prevalente destinazione degli utili al conseguimento degli obiettivi sociali.

In riferimento ai criteri di distribuzione degli utili, pur apprezzando lo sforzo di sintesi realizzato nel testo della Camera, ritiene opportuno valutare la possibilità di inserire una formulazione più rigorosa, che eviti il rischio di interpretazioni estensive e poco rispondenti all'orientamento *no profit* del terzo settore. Propone, pertanto, di modificare il testo nel senso di prevedere forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili da assoggettare alle condizioni e ai limiti massimi applicati alle cooperative a mutualità prevalente e che assicurino comunque la prevalente destinazione degli utili a una riserva indivisibile, da destinare integralmente, in caso di scioglimento, ad altre organizzazioni di terzo settore con finalità coerenti con lo scopo dell'impresa sociale. Qualora invece la Commissione intenda optare per il mantenimento dell'attuale testo, ritiene che occorrerà escludere tali soggetti da alcune forme di premialità, quali la detraibilità e deducibilità in caso di erogazioni liberali o l'accesso al cinque per mille.

L'articolo 7 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con i Ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate, funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali, e sulle loro attività. Al comma 3, si introduce il concetto di valutazione dell'impatto sociale, intesa come valutazione qualitativa e quantitativa, nel breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle

attività svolte dagli enti del Terzo settore sulla comunità di riferimento, rispetto all'obiettivo individuato.

A tale proposito, ritiene opportuno puntualizzare due principi generali, che dovrebbero orientare i decreti legislativi in merito ai controlli. Innanzitutto, ritiene che l'equilibrio tra l'intento di introdurre controlli più efficaci, necessari per evitare opacità e abusi, e quello di semplificare l'azione di chi opera a vantaggio della comunità senza gravarlo ulteriormente di appesantimenti formali possa essere trovato solo mutando la natura dei controlli stessi, in un'ottica di semplificazione burocratica. In secondo luogo, occorre esplicitare e rendere sistematica una graduazione - a cui comunque l'attuale testo fa già riferimento - dei meccanismi di controllo sulla base dei seguenti elementi: dimensione degli enti, ricorso a forme di finanziamento pubblico, assunzione da parte degli enti di caratteristiche d'impresa.

All'articolo 8 sono elencati i principi e criteri di delega per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, prevista all'articolo 1, comma 2, lettera d), del disegno di legge. In particolare, si prevede l'istituzione del servizio civile universale, di durata non inferiore a otto mesi e non superiore a un anno, al fine di consentire la realizzazione di esperienze di cittadinanza attiva, di solidarietà e di inclusione sociale a giovani di età compresa tra 18 e 28 anni. Fra lo Stato e i giovani ammessi al servizio civile universale si instaura uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con esclusione di ogni imposizione tributaria. A suo avviso, la definizione proposta del servizio civile universale dovrebbe essere modificata, al fine di esaltarne la finalità di difesa non armata della patria e di promozione dei valori fondativi della Repubblica.

L'articolo 9 individua i criteri di delega per la revisione delle misure fiscali e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore, nell'ambito di una complessiva armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio. In particolare, si prevedono la definizione di ente non commerciale, ai fini fiscali, connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente, e l'introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente. Inoltre, alla lettera c) del comma 1, si attribuisce al Governo il compito di completare la riforma dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, razionalizzando i criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e i requisiti per l'accesso al beneficio, anche al fine di semplificare e accelerare le procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti del terzo settore, in base alle scelte espresse dai contribuenti. In particolare, ritiene necessario introdurre la specificazione circa l'opportunità che gli importi destinati al terzo settore non siano dispersi su altre finalità, seppure altrettanto meritorie, quali la destinazione ad enti locali o servizi pubblici, che meritano risorse opportunamente dedicate, magari con meccanismi analoghi al cinque per mille, e non in competizione con gli stanziamenti assicurati al terzo settore.

Ritiene altresì necessaria una riflessione sull'opportunità di mantenere a fini fiscali il concetto di "ente non commerciale", che si sovrappone all'impianto definitorio già presente nella normativa, la quale ha invece intenti semplificatori. Propone, quindi, di non confermare le definizioni basate sullo svolgimento di attività a rilevanza economica, che appaiono incoerenti sia con l'impianto del provvedimento, sia con la realtà attuale. Cita, ad esempio, le cooperative sociali, che svolgono attività economica e sono già destinatarie delle misure riservate agli enti non commerciali. Sarebbe preferibile richiamare le definizioni già presenti nella normativa, rispetto alle organizzazioni di terzo settore, graduando i benefici che è possibile riscuotere sulla base delle scelte dell'organizzazione in materia di destinazione degli utili. Ciò porterebbe al superamento della definizione di ente non commerciale, con il passaggio ad un regime fiscale che riconosca l'esercizio dell'attività commerciale per finalità di interesse generale senza scopo di lucro, come già avviene per le cooperative sociali.

Infine, l'articolo 10 prevede la copertura finanziaria, mentre l'articolo 11 stabilisce che il Ministero del lavoro trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore e le imprese sociali. Quanto all'articolo 10, ritiene che l'attuale formulazione potrebbe essere rafforzata prevedendo, accanto alle risorse già citate, anche ulteriori fondi ministeriali, a integrazione dei fondi rotativi previsti all'articolo 9, comma 1, lettera g), destinandoli in particolare al finanziamento, in parte rotativo e in parte a fondo perduto. Propone, quindi, un'ulteriore destinazione, relativa alla ristrutturazione di beni pubblici o confiscati e dati in gestione a soggetti di terzo settore, prevedendo a tale proposito forme di premialità laddove l'organizzazione di terzo settore sia in grado di garantire investimenti comuni da parte di soggetti diversi. Infine, ritiene opportuno destinare una piccola parte della dotazione allo svolgimento delle attività di controllo e autocontrollo previste dall'articolo 7.

Riferisce, quindi, sul disegno di legge n. 157, d'iniziativa della senatrice Bianconi, che reca modifiche puntuali alla legge 11 agosto 1991, n. 266 in materia di organizzazioni di volontariato. Il

provvedimento è volto, da un lato, a disciplinare dal punto di vista dell'ordinamento civile i rapporti delle organizzazioni di volontariato con lo Stato e, dall'altro, ad adeguare le disposizioni relative alle regioni, contenute nell'attuale legge quadro, al nuovo riparto delle competenze delineato dal vigente titolo V della parte seconda della Costituzione. In conclusione, propone che il disegno di legge n. 157 sia esaminato congiuntamente al disegno di legge delega d'iniziativa governativa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2015

**273ª Seduta**

Presidenza della Presidente

**FINOCCHIARO**

*Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*Omissis*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(157) Laura BIANCONI. - Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato**

**- e petizione n. 849 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 maggio.

La **PRESIDENTE** avverte che è già pervenuta la proposta, da parte del Gruppo Lega Nord, di audire rappresentanti della Consulta nazionale dei comitati di gestione dei fondi speciali per il volontariato (Consulta Co.Ge.).

Il Gruppo Misto ha proposto invece l'audizione di Forum del terzo settore, di ARCI, della Federazione delle cooperative sociali, di CGIL, CISL e UIL, di Fair trade, di CONVOL, delle ACLI, del Settore della cooperazione sociale della Lega delle cooperative, della UISP, del MOVI, di Banca Etica, nonché del Professor Gianpaolo Barbetta, dell'Università Cattolica di Milano e del Professor Andrea Bassi, dell'Università di Bologna.

Invita, quindi, i Gruppi parlamentari a indicare, entro martedì 19 maggio, eventuali ulteriori nominativi di esperti che si intendono convocare in audizione.

Il senatore **Mario MAURO** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*) anticipa che il proprio Gruppo presenterà quanto prima una richiesta di audizione.

La senatrice **LO MORO** (*PD*) precisa che, sebbene la Camera dei deputati abbia già svolto un consistente numero di audizioni in materia, appare necessario approfondire gli effetti delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Pertanto, anche il Gruppo PD formulerà alcune richieste di audizione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2015

**274ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*

**FINOCCHIARO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*Omissis*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(157) Laura BIANCONI. - Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato**

**- e petizione n. 849 ad essi attinente**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La **PRESIDENTE**, non essendovi iscritti a parlare, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2015

**275<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

**FINOCCHIARO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba. Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, e Francesco Rocca, presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, accompagnato da Alessandra Diodati, direttore sanitario dei progetti per l'assistenza migranti*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(157) Laura BIANCONI. - Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato**

**- e petizione n. 849 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 maggio e rinviato nella seduta del 19 maggio.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore **MAZZONI** (FI-PdL XVII) sottolinea, preliminarmente, l'importanza - nell'ambito del sistema sociale italiano - del ruolo degli enti del Terzo settore, che operano per finalità civiche e solidaristiche, in attuazione del principio di sussidiarietà. A tale proposito, ricorda che il Governo di centrodestra, a partire dal 2005, ha adottato diversi provvedimenti per disegnare un nuovo sistema di *welfare*, attraverso il contributo dei corpi intermedi della società.

A suo avviso, la nuova riforma dovrebbe essere ispirata ai principi di trasparenza e misurabilità dell'efficacia delle azioni delle associazioni del terzo settore. In tal modo, ritiene che si possa eliminare quella opacità di rapporti tra le cooperative e la politica, soprattutto di una parte della sinistra, che ha procurato indebiti vantaggi ad una porzione del mondo cooperativistico, finendo per danneggiare l'intero Terzo settore.

Pur riscontrando, nel disegno di legge delega in esame, alcuni aspetti positivi nella direzione auspicata, rileva alcune criticità.

In particolare, la delega al Governo risulta eccessivamente ampia e poco dettagliata. Inoltre, osserva che le risorse stanziare saranno certamente insufficienti, ad esempio per consentire al Ministero del lavoro di svolgere le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo ad esso attribuite sugli enti del Terzo settore e sulle loro attività. Anche in tema di servizio civile universale, sarebbero necessari finanziamenti adeguati, per poter avviare i progetti destinati ai giovani che intendono acquisire competenze attraverso questa esperienza. Infine, critica l'applicazione solo parziale delle agevolazioni fiscali previste in favore delle *start-up* innovative.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,30.*



Omissis

La seduta termina alle ore 16,15.

## **AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2015

**283ª Seduta**

Presidenza della Presidente

**FINOCCHIARO**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, Ammiraglio Felicio Angrisano, accompagnato dal Contrammiraglio Pietro Giuseppe Vella, dal Capitano di Fregata Giuseppe Menna, dal Capitano di Fregata Fabrizio Giovannone e dal Tenente di Vascello Marco Genta*

La seduta inizia alle ore 14.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

**(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(157) Laura BIANCONI. - Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato**

**- e petizione n. 849 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 maggio.

La **PRESIDENTE** comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di ieri alcuni dei soggetti intervenuti in audizione informale sui disegni di legge in titolo hanno depositato delle memorie, che sono disponibili per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Riprende la discussione generale.

Il senatore **PAGLIARI (PD)** esprime alcune perplessità sull'impostazione complessiva del disegno di legge delega, che sembra introdurre elementi di riforma non coerenti con le specificità degli enti del Terzo settore, caratterizzati da un approccio libero e volontario. In particolare, ritiene criticabili le norme relative agli statuti, alle forme di controllo e ai compiti di coordinamento attribuiti alla Presidenza del Consiglio, che rischiano di incidere in modo eccessivo sulla sfera di autonomia decisionale e organizzativa del Terzo settore. Auspica, quindi, una riflessione approfondita sulla opportunità di introdurre alcune modifiche.

In particolare, con riferimento alla revisione del Titolo II del Libro I del codice civile, ritiene necessaria una precisazione dei criteri di delega, al fine di evitare incertezze interpretative, soprattutto con riferimento al procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti del Terzo settore. Rileva, inoltre, che la formulazione della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3 sembra prefigurare una limitazione della responsabilità di enti e amministratori, che sarebbe in contrasto con il principio generale di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori. Peraltro, la norma potrebbe anche presentare, a suo avviso, profili di incostituzionalità.

Esprime, quindi, perplessità sulla definizione di impresa sociale, introdotta all'articolo 6, che appare piuttosto generica. Essa a suo avviso, dovrebbe essere incentrata principalmente sulle ragioni alla base della sua costituzione, in particolare sul perseguimento di obiettivi sociali d'interesse generale, piuttosto che sulla connotazione dell'attività che sarà svolta, come invece prevede il disegno di legge all'esame. Si stabilisce, infatti, che l'attività dell'impresa sia mirata alla realizzazione di impatti sociali positivi, attraverso "la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale". Appare peraltro dirimente la questione dell'introduzione di limiti alle forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili: a tale proposito, ritiene opportuno che la *ratio* di tale limitazione sia direttamente connessa alla particolare natura dell'impresa sociale. Benché il problema risulti particolarmente complesso, confida tuttavia che sia possibile trovare una soluzione attraverso un confronto costruttivo in Commissione.

Il senatore **CONSIGLIO** (*LN-Aut*) sottolinea l'importanza del Terzo settore dal punto di vista economico e sociale per il Paese, che richiede dunque un'attenta riflessione sul disegno di legge delega.

Esprime, innanzitutto, alcune valutazioni di carattere generale sul testo, rilevando, in primo luogo, l'estrema ampiezza e genericità dei principi e criteri direttivi, che potrebbe esporre il provvedimento al rischio di censure di costituzionalità. A suo avviso, inoltre, non è esplicitata la portata innovativa dell'intervento normativo: infatti, non si comprende se esso miri soltanto a revisionare la disciplina vigente o a riformarla profondamente.

In considerazione dei recenti fatti di cronaca, che hanno evidenziato l'esistenza di legami criminali tra politici corrotti e alcune cooperative sociali, appare irragionevole l'assenza di una previsione specifica per il contrasto di tali fenomeni, che rischiano di screditare l'intero Terzo settore.

Infine, ritiene che le nuove norme delineino un sistema *no profit* alimentato da agevolazioni fiscali e donazioni dei privati, che finirà per sostituire quello pubblico: ciò appare particolarmente allarmante, soprattutto con riferimento ai settori dell'istruzione e della sanità.

Passa, quindi, a un'analisi più dettagliata del testo, formulando considerazioni critiche sull'articolo 5, comma 1, lettera e), che sembra presupporre un ampliamento del novero di attività attribuite ai centri di servizio per il volontariato. Infatti, alle tradizionali finalità di supporto tecnico, formativo e informativo, è aggiunto il sostegno ad iniziative territoriali solidali. Tale formulazione lascia presupporre che ai centri di servizio per il volontariato sia attribuita la facoltà di destinare i fondi speciali per il volontariato, previsti dall'articolo 15 della legge n. 266 del 1991. Tale previsione, oltre a modificare profondamente la natura dei centri di servizio, finirebbe per determinare anche conflitti di interesse fra le organizzazioni di volontariato destinatarie dei contributi, oltre a una sovrapposizione con la funzione di erogazione dei fondi svolta dalle fondazioni.

Critica, inoltre, la scelta di accentrare i compiti di vigilanza a livello centrale, senza che sia istituito uno specifico organo di controllo, come pure l'introduzione di norme relative al servizio civile universale, che appaiono non omogenee con la restante parte del provvedimento.

La senatrice **BERNINI** (*FI-PdL XVII*), dopo aver ringraziato il relatore Lepri per il lavoro finora svolto su un tema così complesso, sottolinea il particolare interesse del Gruppo di Forza Italia per il Terzo settore. A tale proposito, ricorda i numerosi interventi del Governo di centrodestra sul tema della sussidiarietà, attraverso il coinvolgimento di cittadini, imprese, investitori e gli operatori del settore *no profit*, per una diversa partecipazione alla fiscalità.

Ritiene che le finalità indicate nel disegno di legge delega siano condivisibili nel complesso.

Tuttavia, alcuni interventi dovrebbero essere meglio definiti, anche al fine di precisare ulteriormente i principi e criteri di delega, che al momento risultano eccessivamente ampi e generici. In particolare, auspica che non sia modificata in senso peggiorativo la disciplina vigente in materia di 5 per mille e impresa sociale, introdotta appunto dal Governo di centrodestra.

Rileva il rischio che le modifiche al codice civile possano introdurre squilibri e incertezze dal punto di vista interpretativo, con particolare riferimento alle associazioni e alle fondazioni. Valuta positivamente l'introduzione di indicatori di *performance* per gli enti del Terzo settore, soprattutto a seguito dei recenti gravi episodi di corruzione, che testimoniano la commistione di interessi e l'esistenza di un rapporto distorto tra una parte della politica e il mondo delle cooperative sociali. Queste, peraltro, si distinguono nettamente dalle imprese sociali, per la diversa struttura organizzativa.

Ritiene apprezzabile, altresì, il tentativo di costruire un nuovo modello di *welfare*, in un più ampio perimetro di collaborazione tra pubblico e privato, purché sia garantita la qualità del servizio e la

trasparenza dei bilanci. La maggiore competizione sul mercato, tra l'altro, potrebbe stimolare anche il servizio pubblico a migliorare la propria offerta.

Infine, valuta non sufficienti le dotazioni previste per finanziare gli interventi relativi a impresa sociale e servizio civile universale. A tale proposito, si sarebbe potuta cogliere l'occasione della riforma per prevedere un nuovo modello di finanziamento per le *startup* dedite al volontariato, con il concorso di investimenti pubblici e privati, secondo il modello adottato in Israele.

Il senatore **COLLINA** (*PD*) valuta positivamente il lavoro svolto dalla Camera dei deputati, che ha introdotto modifiche condivisibili al testo presentato dal Governo, anche in base al contributo degli operatori del Terzo settore.

La riforma prospettata, a suo avviso, consentirà di sfruttare le potenzialità del Terzo settore come fattore di sviluppo, se saranno introdotti precisi criteri organizzativi, in modo da garantire una maggiore uniformità e un miglior coordinamento degli enti del comparto.

Appare opportuno, infatti, delineare un quadro normativo generale, che consenta di qualificare in modo certo gli enti del Terzo settore, pur valorizzando le prassi e le forme organizzative legate ai territori regionali, che hanno prodotto risultati positivi. Occorre, inoltre, introdurre criteri certi e uniformi per l'accesso alle agevolazioni fiscali, privilegiando il modello cooperativo a mutualità prevalente.

Nell'analizzare il testo del disegno di legge delega, ritiene necessaria una definizione più chiara della struttura dei centri di servizio per il volontariato, che dovrebbe essere ispirata a principi di democrazia, pur nel rispetto della diversa consistenza delle associazioni e della loro funzione. Infatti, giudica non opportuna l'attribuzione a tali centri del compito di erogazione diretta dei finanziamenti.

Nel complesso, appare condivisibile il tentativo di indirizzare il mondo dell'associazionismo verso la struttura dell'impresa sociale, anche se ciò comporta l'introduzione di alcuni adempimenti burocratici per assicurare la massima trasparenza. Sarà necessario, sotto questo punto di vista, individuare un bilanciamento fra le diverse esigenze. Occorre altresì introdurre regole minime sulla raccolta di capitale, soprattutto se si intende favorire l'apertura all'investimento privato.

Ulteriori interventi risultano indispensabili anche in materia di convenzioni con il pubblico, in quanto il sistema di accreditamento richiede una struttura organizzativa di cui però non tutti gli enti del Terzo settore sono dotati.

Auspica infine che sia possibile valorizzare gli enti finalizzati alla promozione e realizzazione di attività di interesse generale, considerando con fiducia le potenzialità delle organizzazioni del volontariato, ma prevedendo adeguate forme di controllo delle attività da esse svolte.

Il senatore **CRIMI** (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di acquisire il parere formulato dall'Autorità per la concorrenza e del mercato sul testo originario del disegno di legge di riforma del Terzo settore e delle imprese sociali. Inoltre, invita a valutare la possibilità di convocare in audizione l'Autorità, affinché esprima una propria valutazione anche sul testo ora all'esame del Senato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Omissis

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 2015  
**285ª Seduta (pomeridiana)**

Presidenza della Presidente  
**FINOCCHIARO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(157) Laura BIANCONI. - Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato**

**- e petizione n. 849 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 giugno.

Riprende la discussione generale.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-SEL*) valuta positivamente l'intento, sotteso al progetto di riforma, di riordinare il Terzo settore, in ragione della particolare rilevanza di tale comparto. Tuttavia, in considerazione della consistente riduzione degli investimenti per la spesa sociale operata negli ultimi anni nell'ambito della *spending review*, occorre intervenire per restituire nuovo slancio a un settore che svolge servizi sociali indispensabili.

Dopo aver criticato la scelta del Governo di chiedere una delega in materia, ritenendo più adeguato lo strumento del disegno di legge ordinario, che avrebbe consentito un esame più approfondito e dettagliato, sottolinea alcune ambiguità del testo, su cui reputa necessario intervenire in sede emendativa.

A suo avviso, infatti, alcune misure rischiano di snaturare il settore *no profit*. Ad esempio, l'introduzione della previsione di forme di remunerazione del capitale sociale e di ripartizione degli utili, seppure assoggettata a determinate condizioni, non appare appropriata per le caratteristiche specifiche dell'impresa sociale.

Sarebbe opportuno, invece, fissare criteri che consentano di individuare con certezza gli enti riconducibili al Terzo settore, proprio per evitare che imprese con finalità di lucro possano accedere ai benefici fiscali. Anche le norme per il riconoscimento della personalità giuridica, soprattutto con riferimento al regime di responsabilità, non sembrano adeguate per associazioni basate sul volontariato.

Al contrario, ritiene che l'assenza di indicazioni relative alle attività economiche accessorie rischia di penalizzare le associazioni prive di sostegno pubblico, che ricorrono all'autofinanziamento per svolgere le proprie iniziative di utilità sociale.

Sarebbe opportuno, inoltre, istituire un'autorità per la promozione dell'intero settore, a cui attribuire anche compiti di vigilanza, al fine di garantire la trasparenza sulle attività svolte.

Infine, auspica l'introduzione di una definizione più precisa del servizio civile universale, per sottolinearne le peculiari finalità di difesa e promozione dei valori costituzionali, soprattutto nell'ambito della tutela dell'ambiente e del paesaggio.

La senatrice **BISINELLA** (*Misto-FAL*) sottolinea l'importanza del Terzo settore per lo sviluppo sociale ed economico del Paese, confermata anche dai dati dell'ISTAT sulla diffusione delle associazioni di volontariato dedite ad attività socialmente utili e a iniziative a tutela dell'ambiente e per la promozione culturale e sportiva. Queste peraltro sono fortemente radicate sul territorio, in particolare nel Nord Italia.

Evidenzia tuttavia la necessità di correggere alcuni aspetti critici. Innanzitutto, rileva un'incongruenza fra il titolo del disegno di legge delega, che prefigura una riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale, e alcuni interventi previsti dal testo, finalizzati piuttosto a una revisione della disciplina vigente. Ciò determina, a suo avviso incertezza sulla reale portata innovativa dell'iniziativa del Governo. Inoltre, sarebbe opportuno precisare i principi e criteri di delega, che rischiano di determinare dubbi sotto il profilo interpretativo, a causa della loro ampiezza e genericità.

Richiama l'attenzione sull'esigenza di valutare con attenzione gli ambiti di competenza definiti dall'articolo 117 della Costituzione, sia pure in un'ottica di valorizzazione della partecipazione e della solidarietà sociale, secondo il principio di sussidiarietà riconosciuto dall'articolo 118 della Costituzione. A suo avviso, ciò appare particolarmente rilevante con riguardo al comma 3 dell'articolo 1, che fa riferimento alla eventuale necessità di un'intesa con la Conferenza unificata per le singole materie oggetto dell'intervento normativo.

Concorda sui rilievi già espressi nel corso della discussione circa l'inopportunità di trasformare i centri di servizio per il volontariato in soggetti erogatori di finanziamenti, proprio per evitare episodi di corruzione, e auspica l'introduzione di correttivi alla disciplina del servizio civile universale.

Infatti, pur apprezzando il riconoscimento, a fini formativi, delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile, esprime perplessità circa la durata prevista dalla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 8 e anche sugli eventuali rischi per la sicurezza, connessi allo svolgimento di iniziative per la promozione della pace in Paesi al di fuori dell'Unione europea.

Infine, formula considerazioni critiche sulla dotazione finanziaria, che ritiene insufficiente, e sull'attribuzione al Ministero del lavoro di compiti di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore e le imprese sociali.

La **PRESIDENTE** dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2015

**288<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

**FINOCCHIARO**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba e per l'interno Manzione.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale**, approvato dalla Camera dei deputati

**(157) Laura BIANCONI. - Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato**

**- e petizione n. 849 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 giugno.

Il relatore **LEPRI (PD)**, intervenendo in replica, osserva che la discussione generale è stata particolarmente proficua e ha offerto spunti per una riflessione approfondita su alcune tematiche. Nel condividere le osservazioni sul rischio che una normativa eccessivamente dettagliata possa comprimere l'autonomia organizzativa dei corpi intermedi, auspica che, attraverso il confronto in Commissione, sia possibile individuare un punto di equilibrio: l'obiettivo è bilanciare la capacità di autoregolazione di tali enti e la necessità di definire con precisione i soggetti ascrivibili al Terzo settore, i quali possono beneficiare - tra l'altro - di diverse forme di fiscalità di vantaggio e dell'istituto del cinque per mille, nonché della misura per l'assegnazione degli immobili pubblici inutilizzati.

Sottolinea che le norme relative all'impresa sociale sono volte a valorizzare tale strumento, finora poco utilizzato, in termini di promozione dell'economia sociale. Si ammette, quindi, che la qualificazione di impresa sociale sia estesa a qualsiasi impresa privata, con forma giuridica anche diversa da quella delle associazioni e delle cooperative sociali, la quale operi in un settore di utilità sociale o svolga attività commerciali diverse, seppure entro limiti da individuare. Alle imprese sociali sarà applicato un regime fiscale vantaggioso e sarà riconosciuta anche la possibilità di ripartizione degli utili, sebbene nei limiti della prevalenza dello scopo mutualistico. Su quest'ultimo aspetto, tuttavia, accogliendo le sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, ritiene utile un approfondimento.

Riconosce, quindi, la necessità di un'ulteriore riflessione sulle disposizioni relative ai centri di servizio del volontariato, al fine di consentire l'ingresso delle organizzazioni che fruiscono di tali servizi nella compagine associativa e nella *governance*.

Ritiene condivisibile, inoltre, l'esigenza di una maggiore riflessione sulla distinzione tra attività proprie e attività accessorie delle cooperative sociali e sulla istituzione di un registro unico degli enti

del Terzo settore presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in quanto effettivamente si potrebbe determinare una sottrazione di competenze a danno delle Regioni e degli enti locali. Infine, quanto alla scelta compiuta dal Governo, e confermata in prima lettura dalla Camera dei deputati, di attribuire funzioni di controllo e monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, piuttosto che a un'agenzia indipendente, ritiene che tali opzioni potranno essere discusse in modo più approfondito in occasione dell'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario BOBBA sottolinea preliminarmente che l'intento del Governo è quello di regolare il Terzo settore, al fine di valorizzare l'impegno civico delle associazioni di volontariato a favore dell'interesse generale. Ricorda che sul contenuto del disegno di legge delega si è già svolto un ampio confronto con le organizzazioni interessate, oltre che un approfondito dibattito alla Camera dei deputati.

Si sofferma, quindi, sulle questioni segnalate nel corso della discussione generale. Innanzitutto, precisa che l'obiettivo del disegno di legge delega è riformare il Terzo settore, attraverso la revisione e il riordino delle norme vigenti. In tal modo, sarà possibile rendere effettiva la disposizione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, secondo cui le istituzioni devono favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

La necessità di introdurre una normativa sufficientemente dettagliata in questo ambito discende dall'esigenza di superare quelle opacità che favoriscono situazioni di illegalità. Appare opportuno, quindi, determinare con chiarezza i requisiti in base ai quali individuare gli enti appartenenti al Terzo settore, come lo svolgimento di attività non lucrative e di interesse generale e la realizzazione di un obiettivo riconoscimento socialmente utile. Questi soggetti dovranno poi essere necessariamente iscritti in un registro unico, per garantire maggiore certezza e trasparenza.

Sottolinea che l'articolo 6 del disegno di legge delega è volto ad ampliare il novero dei soggetti in grado di rispondere a esigenze di carattere sociale, mediante lo svolgimento di un'attività imprenditoriale, introducendo al contempo un'attenta regolamentazione di tale fenomeno, per evitare situazioni di incertezza, che favoriscono comportamenti opportunistici da parte di enti che accedono ai benefici riconosciuti alle imprese sociali, pur non avendone i requisiti. Del resto, osserva che il decentramento, realizzato con i provvedimenti sulla semplificazione amministrativa e la riforma del Titolo V della Costituzione, ha determinato l'attribuzione di ulteriori funzioni di interesse generale alle amministrazioni locali, le quali hanno finito per assegnare tali compiti a soggetti privati esterni.

Condivide le osservazioni del relatore a proposito della necessità di modificare il servizio civile, al fine di valorizzare l'impegno civico e volontario di un ampio numero di giovani, nonché l'esigenza di approfondire la tematica dell'ambivalenza delle fondazioni bancarie, che svolgono un'attività di erogazione di denaro, pur essendo soggetti privati.

Infine, ritiene opportuno prevedere un organismo unico presso la Presidenza del Consiglio, piuttosto che un'agenzia indipendente, al fine di garantire l'uniforme applicazione della disciplina del Terzo settore su tutto il territorio nazionale, anche per evitare incongruenze e difformità a livello locale, che finirebbero per penalizzare le organizzazioni aventi sedi in più Regioni. A tale organismo è attribuita altresì una funzione di controllo su una parte minoritaria delle organizzazioni del Terzo settore, su quelle, in particolare, che svolgono attività economiche rilevanti e hanno un volume di affari significativo.

Conclude, assicurando la disponibilità del Governo a riconsiderare le questioni sollevate, nel tentativo di pervenire a una soluzione quanto più possibile condivisa.

Il relatore **LEPRI (PD)** propone che il disegno di legge n. **1870** sia adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

La **PRESIDENTE** propone di fissare alle ore 13 di giovedì 9 luglio il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n. **1870**, adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*Omissis*

*La seduta termina alle ore 16.*